

Lotto n. 2

POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA

Stipulata tra:

*Cineca Consorzio Interuniversitario
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)*

E

[Nome Società]

Decorrenza: 31/12/2021

Scadenza: 31/12/202..

Scad. anniversaria: 31/12

Art.1 Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Broker:	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORMATICA

Cassaforte (per supporti informatici):	speciale cassaforte progettata, costruita ed installata in modo tale da proteggere, oltre che dal furto, anche dal fuoco e dall'acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di dati e programmi, copiati su supporti informatici ed ivi riposti.
---	---

Copie di back-up:	copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie di sicurezza:	copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Danno immateriale:	alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà dell'assicurato o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati:	insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili dall'Assicurato a mezzo di programmi, memorizzati su disco fisso o supporti.
Equivalenza per Caratteristiche, prestazioni e/o rendimento:	Due enti (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore Umano Informatico:	<p>Errore commesso da un dipendente (impiegati, dirigenti) dell'Assicurata nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca cancellazioni, perdite, o danneggiamento di dati, processi di trasmigrazione dati, back-up, di software, anche a seguito di errore di manipolazione dei macchinari o dei supporti informatici.</p> <p>Per errore umano non s'intende l'errore di ideazione, di realizzazione di logiche, di sorgenti di logiche, di test, né l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le centinature per svista.</p>
Fabbricato:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Infedeltà dipendenti	Dipendente che esegue intenzionalmente azioni contro gli interessi aziendali, o in violazione di leggi, regolamenti interni, tramite lo strumento informatico, con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.
Macchinario elettronico non portatile (Apparecchiature interne)	<p>Macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile.</p> <p>A titolo esemplificativo:</p> <p>Sistema di supercalcolatore e sistema HPC (high performance computer), sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i personal</p>

	<p>computers portatili nella ubicazione indicata in polizza), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di condizionamento, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica, nonché batterie UPS HW.</p> <p>Apparecchiature elettriche e/o elettroniche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza.</p> <p>Apparecchiature elettromedicali e diagnostiche; apparecchi audio-foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, bilance elettroniche, registratori di cassa, apparecchi di telesoccorso, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze.</p> <p>Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l'attività svolta dal Contraente, nessuna esclusa.</p>
(Apparecchiature Esterne)	<p>Impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili.</p> <p>Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente/Assicurato.</p>
Macchinario elettronico portatile	<p>Apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche se installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer, apparecchi radio, ricetrasmittenti, rilevatori di velocità, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e diagnostiche portatili.</p> <p>Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente/Assicurato.</p>
Manutenzione	<p>Per manutenzione s'intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per macchinari ed impianti: <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e programmata quali, a titolo di esempio: <ol style="list-style-type: none"> a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo; b) verifiche ed operazioni periodiche e non per la prevenzione e l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi comprese le operazioni di aggiornamento per l'adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti;

	<p>c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;</p> <p>d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche), turnazione, run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);</p> <p>e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;</p> <p>f) controlli degli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative.</p> <p>2) Programmi e Dati:</p> <p>a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie;</p> <p>b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;</p> <p>c) verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione;</p> <p>d) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso.</p>
Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
Programmi dannosi	<p>Programma in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, l'hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati); - rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati; - far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
Singolo sinistro (danni diretti)	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è corrispondente alle prime 72 ore successive alla insorgenza del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.
Sistema informatico	Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle

	informazioni. Il “Sistema Informatico” è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nell’ubicazione del rischio identificata in polizza, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nell’ubicazione del rischio identificata in polizza che in altra località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.
Sorgenti di un programma	Si intendono le registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
Supporto informatico	Componente hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili dalla macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute non sono comprese nel valore del supporto informatico

Art.2 Attività assicurata e descrizione del rischio

Cineca offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, grazie a un ambiente di calcolo al massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili. Il suo personale specializzato è altamente qualificato e affianca i ricercatori nell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica, sia in ambito accademico che industriale. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea con numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione delle più evolute tecnologie informatiche.

La sua missione istituzionale comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

È inoltre concretamente impegnato nelle attività di trasferimento tecnologico alle imprese e la pubblica amministrazione. In particolare realizza sistemi avanzati per la gestione e l'analisi delle informazioni in ambito biomedico e sanitario, manifatturiero e della grande distribuzione. Offre servizi di implementazione e integrazione delle nuove tecnologie a supporto dell'e-learning, nella realizzazione di portali per organizzazioni complesse e nella gestione della sicurezza dei sistemi informativi.

L'assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.

Ferma l'attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Art.3 Enti Assicurati

Sono assicurati la totalità degli enti utilizzati dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, e rientranti nella tipologia delle macchine elettroniche in genere.

Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.

L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

Art.4 Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del

sinistro stesso, reintegrata nel valore originario se la Contraente corrisponde il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.

Art.5 Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

- causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi a danni risarcibili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente od al l'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- Smarrimenti, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari;
- Perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Derivanti da virus informatici.

Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell' Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 365 giorni complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 150 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.5 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Art.6 Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell'avviso di recesso. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art.7 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art.11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art.15 Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna – Via Montebello, n. 2.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.18 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Art.19 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.20 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art.21 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 22 – Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 23 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti al macchinario elettronico non portatile, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle ubicazioni previste in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 20, Sez. 5 – Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni.

Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni (in aggiunta a quanto previsto all'Art.5 Sez. 1):

- Da montaggio e/o smontaggio, installazione, test, se non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato.
- Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica.
- Spese extra di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall'uso comune.
- Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.

Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).

Art.3 Beni esclusi

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all'esterno dei fabbricati indicati in polizza;
- Macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze;
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita "Macchinario Elettronico Portatile");
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati;

Art.4 Manutenzione degli enti assicurati

L'Assicurato s'impegna a sottoporre gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l'assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.

Art.5 Conduuttori esterni alle cose assicurate

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduuttori esterni al fabbricato ove risiedono gli enti fissi assicurati alla Sezione 1 - Macchinario Elettronico non Portatile, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di € 150.000,00= per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel corso del tempo, prima del sinistro risarcibile.

Art.6 Riparazione/sostituzione componenti

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 250.000,00.

Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato non avvenisse entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dei disposti della sezione macchinario non portatile.

Qualora l'Assicurato o il Contraente ometta di adempiere ad uno di tali obblighi, può perdere, totalmente o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art.7 Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di Euro 50.000,00= per sinistro/anno, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).

Art.8 Supporti intermedi d'immagine

I danni ai supporti intermedi d'immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art.9 Danni a parti soggette a consumo predeterminato

Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art.10 Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono estese a comprendere:

- a) Entro il limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
- b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
- c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
 - con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
 - perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
 - perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- d) I guasti dei ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, a:
 - parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate;
 - impianti elettronici di protezione e d'allarme;
 - casseforti per supporti informatici.
- e) La garanzia è estesa alla rapina, avvenuta nei locali ove sono custodite le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali

- viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- f) L'Assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta verso l'Assicurato e/o dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
- g) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione, ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurato ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell'ufficio "manutenzione interna PC" e similari se presente tra le attività aziendali.

Sezione 4 - MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE

Art.11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:

- presso le ubicazioni indicate in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 20 Sez. 5 – Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni, e laddove l'assicurato svolga la propria attività;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni fissate del costruttore per l'uso della macchina.

La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile:

- sia sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti;
- non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un fabbricato chiuso con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura;
- non sia lasciato incustodito su di un mezzo di trasporto, salvo che il bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave, dotato di antifurto funzionante.

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art.12 Esclusioni

Sono esclusi i danni (in aggiunta a quanto previsto all'Art.5 Sez. 1):

- derivanti da montaggio e smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato;
- derivanti da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
- al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
- dovuti ad errori umani nell'utilizzo della macchina;
- da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza, furto perpetrato senza scasso dei locali, dell'automezzo, ove è riposto il bene assicurato.

Art.13 Beni esclusi

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- Dischi e/o nastri amovibili.
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.

- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche).

Art.14 Apparecchi di telefonia mobile

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:

- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la comunicazione.

In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.

In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:

- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00; (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).

Art.15 Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:

- furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell'automezzo stesso.
- furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo dove era riposto il macchinario assicurato.
- furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario.
- sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi "case" di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione.

Art.16 Valore di rimpiazzo a nuovo

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero nonché trasporto alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o sottratto.
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.

Art.17 Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

Art.18 Danni elettrici

La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

La Società non risponde dei danni dovuti a difetti noti all'Assicurato e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o riconducibili ad una carenza di manutenzione nonché dei danni la cui causa sia normalmente compresa nei contratti di assistenza tecnica per quanto concerne la componentistica elettronica.

Art.19 Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)

Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.

Art.20 Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni

Si conferma che i macchinari elettronici sono assicurati anche nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, singolarmente o nell'insieme (durante riunioni) e/o presso sedi esterne di convention e/o meeting, e/o in occasione di mostre/fiere, e/o presso clienti; la copertura deve intendersi valida anche:

- durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina;
- durante le ore notturne di chiusura dell'attività, purché gli enti assicurati siano riposti in locali chiusi a chiave e/o in armadi chiusi a chiave.

Art.21 Maggiori costi

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Art.22 Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art.23 Rischio locativo (macchinario elettronico non portatile)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione che seguono dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, a macchinari e/o impianti tenuti in locazione dall'Assicurato nelle località decentrate e/o durante fiere e/o mostre.

Il valore dei fabbricati dei macchinari e/o impianti al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti gli enti assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area dei fabbricati, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i macchinari e/o impianti – conteggiando le spese di riparazione necessarie per rimettere gli enti nello stato di funzionale che avevano al momento precedente al sinistro e deducendone il deprezzamento del valore relativo ai pezzi di ricambio nuovi che sono stati utilizzati;
- per i materiali di consumo – conteggiando la metà del loro costo di acquisto a nuovo, qualora il danno abbia colpito esclusivamente tali enti, viceversa in caso di danno che abbia colpito contemporaneamente anche i macchinari, come indicato nel comma precedente.

Art.24 Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Art.25 Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Art.26 Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

Art.27 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Art.28 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Art.29 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Art.30 Ghiaccio e gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza. Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto del ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte.

La Società non risponde dei danni:

- a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;
- c) agli impianti posti all'esterno dei fabbricati;
- d) alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

Sono comunque altresì escluse le spese per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.

Art.31 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serrati di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Sono pertanto inclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicata, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopra indicato, la Società rimborserà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello

sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano protette, la Società rimborserà integralmente l'importo liquidato a termini di polizza.

Art.32 Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti

Art.33 Condizionamento d'aria

La Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato dei fabbricati (anche se non di proprietà) contenenti gli enti assicurati, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

Art.34 Sonde, antenne, apparati finali di trasmissione

Sono assicurate tutte le apparecchiature di normale produzione di serie di uso civile, scientifico, meteorologico, installate all'aperto secondo i criteri che la tecnica inerente consiglia o consente di usare, a condizione che siano installate su tralicci, piattaforme, supporti in genere, in modo fisso e stabile, e che tenga conto delle peggiori condizioni meteorologiche possibili, nel luogo ove esse debbano operare.

L'Assicurato non è sollevato dall'obbligo di effettuare controlli di manutenzione agli impianti e meccanismi di fissaggio degli apparati sui loro supporti, il luogo ove sono riposti gli impianti ed i loro supporti, deve essere recintato, sorvegliato, o situato in posizione tale da non poter essere raggiunto, senza particolari mezzi e/o artifici.

Art.35 Impianti televisivi e radiodiffusione all'aperto (macchinario non portatile)

Sono compresi nella copertura i danni dovuti a rovina dei tralicci e/o strutture di elevazione, arrecati ai tralicci stessi, a sostegno delle apparecchiature coperte con la presente polizza da qualsiasi causa cagionata. In caso di scarica atmosferica, la copertura sarà operante solo se sarà dimostrata l'efficienza delle messe a terra delle installazioni.

Per ogni sinistro causato da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere, è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto, con il minimo assoluto della franchigia in cifra fissa indicata in polizza.

Art.36 Trasporto supporto dati

1. A parziale deroga di quanto indicato in polizza e nelle sopra richiamate sezioni, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti, fisici ed elettronici avvenuti in conseguenza di un evento dannoso risarcibile a termini di polizza avvenuto durante il trasporto di nastri, dischi, CD-Rom, o altri simili supporti di dati e/o programmi di proprietà, che l'Assicurato trasporti in proprio, o per proprio conto, o per tramite una ditta specializzata.
2. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti nella Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, San Marino.
3. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti per mezzo di automezzo.
4. Nel premio anticipato sono compresi n. 100 trasporti per anno.
5. La Società indennizza il furto e la rapina su autoveicoli solo se il trasporto viene effettuato senza sosta tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
6. La Società non pagherà somma superiore ad € 100.000,00 per singolo trasporto e di € 25.000,00 per il costo di ricostruzione del contenuto di un singolo supporto dati.

7. Per ciascun supporto danneggiato, parzialmente o totalmente, sarà operante in ogni caso uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00.
8. Estensioni della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e su altre aree territoriali potranno essere convenute mediante accordi con la Società.
9. La Società indennizza il furto di supporto dati trasportati su autoveicoli soltanto se il veicolo, al verificarsi del sinistro, era opportunamente chiuso, ed a condizione che il furto abbia avuto luogo tra le ore 06:00 e le ore 22:00 o che il veicolo fosse parcheggiato in una rimessa custodita, singola o comune, o in un cortile chiuso o in un parcheggio custodito. Il veicolo con il quale vengono trasportati i supporti deve essere provvisto di tetto rigido e antifurto.
10. La Società non indennizza i danni derivanti da sequestro, atti di autorità pubblica, di diritto o di fatto; le spese di ricostruzione dati, programmi sono risarcibili solo a condizione che esistano copie di sicurezza degli originali.
11. E' escluso dalla presente copertura qualsiasi risarcimento relativo a danni consequenziali, danni patrimoniali, danni da interruzione d'esercizio, perdita d'immagine e danni indiretti di qualsiasi tipo.

Art.37 Trasporto / movimentazione hardware (macchinario elettronico non portatile)

Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi (macchinari e impianti fissi), tra una sede e l'altra di quelle indicate in polizza, con la presente clausola si estende la copertura anche durante il trasporto, da una località all'altra, come segue:

1. Gli enti descritti in polizza sono assicurati anche durante il trasporto, purché effettuato con mezzi ed imballaggi adeguati.
2. L'indennizzo massimo è limitato per ciascun trasporto all'importo massimo di € 100.000,00
3. La Società indennizza il furto e la rapina su autoveicoli solo se il trasporto viene effettuato senza soste tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
4. La Società non indennizza i danni derivanti da sequestro od altri atti sovrani.
5. Non sono indennizzabili danni estetici, da ruggine, ossidazione, rigature, screpolature, di rendimento e danni originati da cause preesistenti al trasporto.
6. In caso di incidente stradale al Contraente/l'Assicurato deve fornire tutte le evidenze alla Società per consentire la rivalsa nei confronti del terzo responsabile del danno. In caso di assenza di tale documentazione, la Società applicherà una riduzione all'indennizzo pari al pregiudizio sofferto.
7. Sono coperti dalla presente clausola esclusivamente i trasporti effettuati in proprio, ogni altro tipo di trasporto effettuato da terzi resta escluso.
8. L'indennizzo sarà corrisposto sulla base del valore d'uso delle apparecchiature trasportate.

Art.38 Macchinari e/o impianti all'esterno dei locali (macchinario elettronico non portatile)

La garanzia è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali, ma all'interno del recinto aziendale, a condizione che:

1. una persona sia incaricata di custodire la cosa assicurata detenendola indosso o a portata di mano;
2. la cosa assicurata che per le sue caratteristiche costruttive non può essere portata indosso o tenuta a portata di mano, sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e, relativamente ad atti dolosi ed eventi naturali, applicando lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.

Art.39 Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

Art.40 Estensione a “ricostruzione archivi”

Con il presente articolo si procede a estendere la copertura prestata sui macchinari anche alle conseguenze dannose che un danno risarcibile sui macchinari assicurati possano accadere sui supporti che contengono i dati e i programmi, e sul loro contenuto di informazioni e istruzioni eseguibili, purché dovuti al medesimo evento (incendio, evento naturale, fumo, scoppio, ecc.). Sono indennizzabili i costi per le operazioni manuali e/o meccaniche necessarie ed indispensabili alla ricostruzione del contenuto degli archivi registrati su supporti dati.

Sono inoltre compresi i rimborsi dei costi di cui sopra, per danni materiali accaduti nella manipolazione materiale dei supporti dei programmi, anche quando non vi sia un danno ai macchinari che li contengono, avvenuti durante le operazioni di trasferimento dei supporti da un elaboratore ad un altro della medesima ubicazione di rischio, o durante la loro permanenza nei macchinari adibiti alla gestione di data (robot di archiviazione, unità di memoria a caldo, unità di stoccaggio e/o di back-up).

Sono escluse le seguenti spese:

- a) di reperimento di informazioni (necessarie alla ricostruzione), da terzi;
- b) di riprogettazione (programmi e dati);
- c) di adattamento di linguaggi obsoleti presenti su supporti di back-up a quelli in uso all'assicurato al momento del sinistro;
- d) di miglioramenti apportati ai programmi e ai dati;
- e) di ricostruzione di archivi storici non più in uso all'Assicurato e non necessari nell'utilizzo anche saltuario nella propria attività oggetto della ragione sociale;
- f) per l'acquisto/riparazione di macchinari di lettura dei supporti obsoleti non più in uso corrente (anche se di comunque utilizzati con uso saltuario);
- g) per la ricostruzione di programmi e dati presenti nelle memorie (Ram) e/o presenti nell'unità di calcolo durante l'elaborazione; h) quando l'origine del danno è un macchinario destinato alle telecomunicazioni.

La Società non risponderà per somme superiori a Euro 3.000.000,00, per uno o più sinistri e per anno, derivanti da danni materiali e diretti.

L'importo si intende assicurato a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile. Per ciascun sinistro occorso sarà operante una franchigia, per la parte danni materiali e diretti, pari al 10% dell'importo del sinistro con il minimo di Euro 30.000,00.

Art.1 Massimo risarcimento per sinistro

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

Art.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

Art.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

A) Danni suscettibili di riparazione (danno parziale):

• per Macchinario Elettronico fisso (non portatile)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie.

Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

• Per Macchinario Elettronico Portatile

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;
- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie.

Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.

B) Danni non riparabili (danno totale)

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro ente pubblico.

Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell'ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.

Art.6 Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società,

l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art.8 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.9 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio

Art.1 Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

ELENCO UBICAZIONI DEL RISCHIO

Ubicazione	Indirizzo
1	Via Fucini, 11 - Casalecchio di Reno (BO)
2	Via Magnanelli, 6/3 - Casalecchio di Reno (BO)
3	Via Verga, 6 - Casalecchio di Reno (BO)
4	Via del Lavoro, 65 - Casalecchio di Reno (BO)
5	Via dei Tizii, 6 - Roma
6	Via Raffaello Sanzio, 4 - Segrate (MI)
7	Via Magnanelli, 2 - Casalecchio di Reno (BO)
8	Via dei Tizii, 2/B - Roma
9	Via Verga, 3 – Casalecchio di Reno (BO)
10	Via Angelo Moro, 95 – San Donato Milanese (MI)
11	Via Ferrante Imperato, 198 - Napoli

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
1) Macchinario Elettronico Portatile	€ 1.395.000,00		
2) Macchinario Elettronico Non Portatile	€ 37.305.000,00		
3) Macchinario Elettronico Esterno (non portatile)	€ 3.300.000,00		
4) Ricostruzione Archivi	€ 3.000.000,00		
5) Maggiori Costi	€ 5.000.000,00		
Totale imponibile			
Tasse			
Totale lordo			

Art.2 Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

ALLEGATO 1

OPZIONE BASE

Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 40.000.000,00

OPZIONE MIGLIORATIVA

Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 50.000.000,00

OPZIONE BASE

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente	€ 5.000,00

OPZIONE MIGLIORATIVA

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente	€ 2.500,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 500.000,00 sinistro/anno, a p.r.a.	Nessuna
Macchinario Elettronico ad Impiego Mobile	€ 30.000,00 sinistro/anno	10% con il min. di € 350,00
Danni Elettrici	€ 500.000,00 sinistro /anno	€ 500,00
Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazioni a fiere, mostre e convegni	€ 500.000,00 sinistro/anno	Secondo causa
Maggiori costi/Spese Extra	Somma assicurata per sinistro e per anno massimo 90 giorni:	€ 50.000,00
- Massimo indennizzo giornaliero	- € 60.000,00 (giornaliero)	€ 0.00 (giornaliero)
- Spese extra da interruzione di trasmissione	- € 1.000.000,00 per sinistro massimo 30 giorni	€ 30.000,00
Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Rischio locativo (macchinario elettronico non portatile)	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Eventi socio-politici	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 3.000,00
OPZIONE BASE		
Eventi socio-politici	€ 15.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 1.500,00
OPZIONE MIGLIORATIVA		
Terrorismo	€ 5.000.000,00 per sinistro ed anno	10% con min € 3.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 100.000,00
OPZIONE BASE		
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 15.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 50.000,00
OPZIONE MIGLIORATIVA		
Terremoto	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 100.000,00
OPZIONE BASE		
Terremoto	€ 15.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 50.000,00
OPZIONE MIGLIORATIVA		
Eventi atmosferici	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 100.000,00
OPZIONE BASE		

Eventi atmosferici OPZIONE MIGLIORATIVA	€ 15.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 50.000,00
Sovraccarico neve OPZIONE BASE	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 100.000,00
Sovraccarico neve OPZIONE MIGLIORATIVA	€ 15.000.000,00 per sinistro ed anno	€ 50.000,00
Ghiaccio e gelo	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Colaggio di impianti automatici di estinzione	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Movimentazione interna	€ 100.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per anno	Nessuna
Onorari dei periti	€ 50.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Onorari tecnici esterni	€ 50.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna
Furto, rapina, estorsione	€ 150.000,00 per sinistro ed anno	10% con min. € 5.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 20.000,00 per sinistro ed anno	Nessuna